Oggetto: POR FESR 2014/2020 - Progetto... CUP ... - POR FESR 2014-2020 - ASSE .. - AZIONE ... Richiesta di integrazione sul subappalto di cui alla procedura....

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019, ha statuito la non conformità al diritto comunitario della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto, in assenza di valutazioni caso per caso da parte della stazione appaltante circa l’effettiva necessità di una restrizione al subappalto stesso.

       Conseguentemente la Commissione Europea- DG REGIO ha invitato tutte le Autorità italiane dei Programmi operativi a verificare, per i progetti co-finanziati durante il periodo di programmazione 2014-2020**,**la previsione di limitazione ingiustificata del subappalto.

      Ciò posto, si ritiene opportuno, se sussistono le condizioni, verificare, ed integrare per il progetto e le procedure in oggetto, la documentazione relativa con una dichiarazione resa da parte del Dirigente Responsabile, nella quale vengano esplicitate le motivazioni collegate allo specifico appalto che giustificano e confermano la limitazione delle prestazioni subappaltabili.

 A tal fine si richiama quanto indicato nell’atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019, dove si fa riferimento alla sussistenza, ad esempio, di motivazioni collegate:

  1)     alla natura (principale, prevalente o accessoria) della prestazione;

2)     a specifiche esigenze tecniche o che richiedevano di non parcellizzare l'appalto;

3)     a finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali o mafiose;

4)     ad esigenze di carattere organizzativo per una più efficiente e veloce esecuzione della prestazione;

5)     al valore e la complessità del contratto, essendo un appalto di particolare rilevanza che richiedeva più flessibilità nella fase realizzativa.